

ART. 1

Istituzione addizionale

Il Comune di Maniago istituisce, a partire dall'anno d'imposta 2008, l'addizionale comunale all'IRPEF

ART. 2

Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dal contribuente ai fini IRPEF che abbia il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ART. 3

Determinazione dell'aliquota

L'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Dlgs 360/98 come modificato dall'art. 1 comma 1 della l. 296/2006 o altra percentuale fissata nel tempo con legge dello Stato. L'aliquota applicabile è fissata annualmente dal Comune.

In assenza di apposito provvedimento adottato nei termini di legge, rimane confermata l'ultima aliquota deliberata.

ART. 4

Pubblicità

La deliberazione con la quale è determinata l'aliquota dell'addizionale è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002: www.finanze.it

ART. 5

Soglia di esenzione

Sono esenti dal pagamento dell'addizionale i contribuenti titolari di un reddito imponibile non superiori ad 10.000,00 euro al netto delle detrazioni riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi.

La soglia di esenzione potrà essere modificata annualmente.

ART. 6

Versamento

Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso codici tributo assegnati.

ART. 7

Aliquota per l'anno 2008

L'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2008 è determinata nello 0,3 %

ART. 8

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge regolati in materia